

==== **ALLEGATO "A" ALL'ATTO CON RACCOLTA N° 22569** ====

==== **STATUTO** =====

**"FONDAZIONE ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI - ETS"** =====

Articolo 1 - Costituzione- Denominazione - Disciplina =====

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"FONDAZIONE ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ETS"**, che assume la forma giuridica di fondazione. =====

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo **"ETS"** o la locuzione *"Ente del Terzo Settore"* nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

3. La fondazione ha sede legale nel comune di Napoli alla Via Toledo n. 156 presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. =====

Articolo 2 - Finalità e Attività =====

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017: =====

- Istituire corsi di perfezionamento, aggiornamento ed orientamento professionale del farmacista; =====
- Svolgere attività di formazione continua (ECM); =====
- Promuovere, realizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio inerenti la professione del farmacista e, più in generale, quelle di competenza del laureato in farmacia e CTF; =====
- Fornire adeguato sostegno organizzativo e divulgativo a tutte le iniziative intraprese; =====
- Istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie farmaceutiche e, più in generale, in quelle di competenza del laureato in farmacia e CTF; =====
- Promuovere e realizzare iniziative in ambito socio sanitario, anche con il coinvolgimento delle farmacie e delle altre istituzioni; =====
- Organizzare su tutto il territorio provinciale iniziative volte alla prevenzione delle patologie attraverso competenze scientifiche orientate verso una moderna governance sanitaria, la prevalente territorializzazione dei processi di cura, le attività di prevenzione comprendenti la promozione dei corretti stili di vita e gli screening, la presa in carico del paziente come presupposto per il potenziamento dell'aderenza alle terapie e alla gestione delle cronicità, l'erogazione dei servizi cognitivi ad elevato livello di specificità; =====
- Realizzare studi, ricerche ed indagini al fine di rilevare lo

stato e l'evoluzione della professione del farmacista, anche per i profili assistenziali e previdenziali, con particolare riguardo ai giovani farmacisti; =====

- Promuovere iniziative di solidarietà volte a combattere la povertà sanitaria, finanziando e programmando iniziative volte alla raccolta di farmaci non scaduti da consegnare alle persone meno abbienti presenti sul territorio provinciale, nazionale ed internazionale; =====
- Realizzare un centro culturale, ricreativo e di riposo per i farmacisti anziani e in difficoltà, anche mediante l'acquisto e gestione di strutture sanitarie atte allo scopo sociale. =====

2.1 Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017. =====

2.2 La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dello scopo istituzionale; potrà svolgere ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile ed idonea dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali. ?=====

Articolo 3 - Attività diverse =====

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. =====

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili =====

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017. =====

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali. =====

Art. 5 - Patrimonio =====

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
A) Conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; =====
B) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a

qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; =====

C) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; =====

D) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; =====

E) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. =====

F) avanzi di amministrazione. =====

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: =====

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; =====

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (**art. 5 Dlgs 117/2017**) =====

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari; =====

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore; =====

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. **6 D.Lgs 117/2017**. =====

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. =====

Articolo 6 - Organi sociali =====

1. Sono organi della fondazione: =====

- *Organo di amministrazione* =====

- *Organo di controllo* =====

- *Organo di Revisione* (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017) =====

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. =====

Articolo 7 - Organo di amministrazione =====

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di cinque ed un massimo di nove nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli. =====

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. N. 117/2017. =====

2. L'organo di amministrazione governa l'ente =====

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. ==

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del

- presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. =
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. =====
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo. =====
7. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti: =
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente; =====
 - amministra la fondazione; =====
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; ==
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; =====
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; =====
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; =====
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente; =====
 - per i primi tre anni non sono previsti appannaggi, gettoni a favore di presidente e consiglieri dell'organo di amministrazione. =
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Articolo 8 - Il Presidente =====

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. =====
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. =====
3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. =====
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera di ratifica dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni. =====
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 - Organo di controllo =====

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo c

controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. =====

2. L'organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; =====
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti =====
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. =====
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. =====

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Articolo 10 - Organo di Revisione legale dei conti =====

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. =====

Articolo 11 - Bilancio d'esercizio =====

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. =====
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. =====
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

Articolo 12 - Bilancio sociale =====

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====

Articolo 13 - Libri sociali obbligatori =====

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. =====

Articolo 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento =====

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

Articolo 15 - Statuto=====


1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. =====
2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. =====

Articolo 16- Disposizioni finali=====

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. =====

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Vincenzo SANTAGADA, Giovanni DE BELLIS, Mario LIMONINO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo. =====

Registrato a Campobasso il 04/08/2020
al n. 356 serie AT
La presente copia è conforme all'originale
e si rilascia per uso agrario imposta.
Campobasso, li 02/08/2020



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem and text around its perimeter, though the details are somewhat faded. The signature is written in a cursive style.